

**SENTENZA N. 22561 UD. 8 MAGGIO 2014 – DEPOSITO DEL 30 MAGGIO 2014**

**PENA – CONTINUAZIONE TRA FATTI GIUDICATI E FATTO SUB IUDICE – DETERMINAZIONE DELLA PENA COMPLESSIVA - LIMITE MASSIMO PREVISTO DALL'ART. 81, SECONDO COMMA COD. PEN. – APPLICABILITA' – ESCLUSIONE- LIMITE DETTATO DALL'ART. 671, COMMA SECONDO, COD. PROC. PEN. – APPLICAZIONE - AMMISSIONE**

La seconda sezione della Corte ha affermato che il giudice della cognizione, nel caso in cui riconosca la continuazione tra il reato accertato nel giudizio e altri per i quali siano già intervenute sentenze irrevocabili di condanna e provvedimenti di cumulo ex art. 671 cod. proc. pen., non è tenuto a osservare, nella determinazione della pena complessiva, il limite massimo del triplo della pena irrogata per il reato più grave (ex art. 81, comma secondo, cod. pen.), ma soltanto quello costituito dalla somma delle pene già inflitte con i provvedimenti considerati (ex art. 671 cod. proc. pen.).

(In motivazione, la Corte ha ritenuto la prevalenza, per ragioni di specialità, della regola dettata dall'art. 671 cod. proc. pen. su quella dettata dall'art. 81 cod. pen., osservando che una diversa interpretazione comporterebbe, nel caso in cui sia stato già raggiunto il limite del triplo per effetto delle precedenti applicazioni del regime della continuazione, l'impunità dell'ulteriore reato riconducibile al medesimo disegno criminoso).

**Sentenza n. 22561 udienza dell'8 maggio 2014 – depositata il 30 maggio 2014**

*(Sezione Seconda Penale, Presidente C. Petti, Relatore G. Casucci)*